

COMUNE DI PALMANOVA



PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO INTERNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI PALMANOVA

(allegato all'atto di Consiglio n. 345 del 29.11.1986)

Approvato con:

- atto consiliare n. 345 del 29.11.1986
- atto della G.M. n. 31 del 2.02.1987
- atto consiliare di ratifica n. 69 del 27.02.1987

e Ravvisato immune da vizi dal CPC di Udine in seduta
del 2.03.87 al n. 11095/40313

- Modificato con delibera C.C. n. 155 del 06/06/1988 (Modifiche agli artt. 12, 13, 14 e 15)
- Modificato con delibera C.C. n. 364 del 21/12/1989 (Modifiche agli articoli 11 e 12)

COMUNE DI PALMANOVA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO INTERNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PALMANOVA

(allegato all'atto di Consiglio n.345 del 29.11.1986)

approvato con:

- atto consiliare n. 345 del 29.11.1986
- atto della G.M. n.31 del 02.02.1987
- atto consiliare di ratifica n. 69 del 27.02.1987

e ravvisato immune da vizi dal CPC di Udine in seduta
del 02.03.1987 n. 11095/40313

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 MATERIA DEL REGOLAMENTO

Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento.

Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

ART. 2 DIFFUSIONE

Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.

Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

ART. 3 CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIALI

Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.

Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

ART. 4 INDENNITA' DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE

I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunata a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per l'accesso dalla loro residenza alla sede comunale.

Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

Ai Consiglieri Comunali che per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.

I Consiglieri Comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 5 ESENZIONE DA RESPONSABILITA'

Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri Comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno al Comune.

ART. 6 DIMISSIONI

Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri per iscritto, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Sindaco.

Esse possono venir motivate dal dimissionario.

Il Consiglio Comunale può rivolgere invito al dimissionario a recedere dalle sue decisioni.

Ove questi insista nelle dimissioni, il Consiglio Comunale dovra' limitarsi a prenderne atto in seduta pubblica ed a voto palese.

Le dimissioni non possono piu' essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Nei riguardi del Consigliere Comunale che presenta le dimissioni, esse sono operative fino dal momento in cui pervengono al Comune.

ART. 7 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Il Consigliere Comunale e' tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

In caso di assenza la giustificazione puo' avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione puo' essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.

Ogni Consigliere puo', con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o piu' sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione.

Il Sindaco ne da' comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.

I Consiglieri Comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima pero' che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione e' piu' ammessa.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perche' sia presa nota a verbale.

ART. 8 FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, puo' essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Municipale.

La Delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Commissione dei Capi gruppo convocata dal Sindaco.

ART. 9 DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE DI ATTI

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria Comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio e almeno una volta nelle ore pomeridiane.

L'orario di consultazione deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

In ogni caso nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione Consiliare definitiva se non viene, almeno 48 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere puo' consultarli.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

I GRUPPI CONSILIARI

ART.10 COSTITUZIONE

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo e' costituito da almeno 2 Consiglieri.

Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Sindaco il nome del proprio Capo gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo-eletto.

Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capo gruppo.

In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo piu' "anziano" per legge.

ART.11 COMMISSIONE DEI CAPO GRUPPO

I Capo gruppo sono costituiti in Commissione Consiliare permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.

La Commissione dei Capo gruppo ha anche funzione di Commissione per il regolamento.

Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso od a nuove disposizioni di legge.

Della Commissione permanente predetta fanno parte il Sindaco e tutti i Capo gruppo. Il Sindaco la presiede.

In sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'Assessore delegato.

I Consiglieri Capo gruppo hanno facolta' di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.

Le proposte della Commissione dei Capo gruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Segretario Comunale o da altro funzionario dallo stesso incaricato.

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART.12 PROPOSTA DI NOMINA DI COMMISSIONI CONSILIARI

Non e' necessaria la preventiva inserzione per una proposta incidentale, quando nel corso della discussione di una proposta principale nella quale si manifestassero notevoli dissensi, tre Consiglieri almeno propongano la nomina di una Commissione che faccia accurato studio dell'argomento e ne riferisca al Consiglio.

ART.13 DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Per l'esame delle materie piu' importanti, sottoposte al Consiglio, questo

potrà, caso per caso su proposta del Presidente o di un Consigliere, nominare Commissioni consiliari speciali, scegliendone i componenti fra i Consiglieri di particolare competenza a prescindere da quale Gruppo essi appartengano.

Il Consiglio inoltre, può sempre procedere alla nomina di Commissioni speciali per l'esame e lo studio di particolari questioni, aggregando eventualmente ai Consiglieri anche cittadini il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della civica Amministrazione.

ART. 14

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - TEMPO PER RIFERIRE

Le Commissioni consiliari sono in ogni caso presiedute da Sindaco o da un altro Assessore da lui delegato o da un Consigliere delegato dal Consiglio e dovranno riferire normalmente entro il termine fissato dal Consiglio.

ART. 15

Le adunanze delle Commissioni di cui all'articolo precedente non sono valide se non interviene la maggioranza assoluta dei membri che le compongono. Le relazioni ed i pareri emessi dalle medesime dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla Giunta Municipale per il Consiglio, sono di natura puramente consultiva e non possono comunque vincolare il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.

* * * * *

L' AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART. 16

COMPETENZA

La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.

nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di legge.

L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale, secondo le disposizioni di legge.

ART. 17

TERMINI PER LA NOTIFICA

L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di legge, sono destinate alla trattazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito relativo deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso di rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.

Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano

avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalita' sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.

Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti all'ordine del giorno, per poterli piu' approfonditamente studiare.

Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti, ai Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 18 CONVOCAZIONE D'URGENZA

Il Consiglio Comunale puo' essere convocato d'urgenza quando cio' risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art. 17.

Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.

I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale puo' stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

ART. 19 ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI

L'Ordine del Giorno della discussione delle proposte e', innanzitutto, quello stabilito dall'art. 291 del TU 1915, dando atto che quelle presentate dall'Organo di Controllo veagono subito dopo quelle presentate dall'Autorita' governativa.

Spetta al Sindaco fissare l'ordine di trattazione degli argomenti oggetti di deliberazione.

---L'ORDG dei lavori viene iscritto prima il verbale della seduta precedente, poi le eventuali "comunicazioni" del Sindaco, quindi le proposte del Sindaco, successivamente le proposte di iniziativa consiliare ed infine le interrogazioni, interpellanze e Mozioni.

Se un Consigliere si oppone o propone un diverso ordine di trattazione, si procede a votazione per alzata di mano.

Prima della votazione, il Presidente puo' dare la parola - per non piu' di cinque minuti - solo ad un Consigliere che sia contrario all'opposizione e proposta del comma precedente.

Le richieste di rinvio di un oggetto possono essere accolte dal Presidente, ovvero votate con le modalita' del quarto comma.

Nessuna proposta puo' essere oggetto di deliberazione del Consiglio comunale se non depositata in aula almeno 48 ore prima dell'adunanza, coi documenti occorrenti per poterla esaminare, salvo casi di particolare eccezionalita'.

LA SEDE

ART. 20 LA SEDE DELLE RIUNIONI

Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala.

La giunta Municipale, con sua deliberazione, puo' stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando cio' sia necessario dall'inagibilita' od indisponibilita' della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale o politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio su luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarieta' generale della comunita'. In tali casi dovra' essere data la piu' ampia pubblicita'.

La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

IL PRESIDENTE

ART. 21 PRESIDENZA ORDINARIA NELLE SEDUTE

Il Sindaco e', di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza spetta all'Assessore delegato, e ove questi sia assente od impedito, all'Assessore anziano.

In mancanza del Sindaco e degli Assessori, la presidenza spetta al Consigliere anziano.

ART. 22 POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne e' l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignita' e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facolta' di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Il Presidente e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarita' delle discussioni e la legalita' delle deliberazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialita', intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Il Presidente ha l'iniziativa delle attivita' di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

GLI SCRUTATORI

ART. 23

NOMINA ED ATTRIBUZIONI

All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.

La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.

Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.

Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.

Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.

Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.

Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.

Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.

Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Ogni Consigliere può chiedere la verifica delle votazioni, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

ART. 24

SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, eseguito l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i Consiglieri intervenuti.

Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

ART.25
SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto gia' iscritto all'ODG della prima, quella che succede ad una precedente, dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

Nella seconda convocazione la seduta e' aperta trascorsi 15 minuti dall'ora stabilita, purché i consiglieri presenti siano almeno quattro, compreso il Presidente.

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTA

ART.26
SEDUTE PUBBLICHE

Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.

Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbono trattare questioni concernenti persone.

Le nomine del Sindaco, della Giunta, dei membri di Commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e dei Revisori dei Conti, si fanno in seduta pubblica ed a voto segreto.

Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

ART.27
SEDUTE SEGRETE

La seduta del Consiglio Comunale non puo' essere mai pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacita', comportamento pubblico e privato, moralita', oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualita' delle persone.

Debbono essere trattate in seduta segreta le ratifiche di deliberazioni d'urgenza della Giunta che abbiano i caratteri di cui al precedente capoverso.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualita' e capacita' di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente e degli altri componenti del collegio ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

ART.28
ADUNANZE "APERTE"

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, la Giunta Municipale puo' indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art.26 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria liberta' di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perche' portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che puo' avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorita' ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.

Durante le sedute "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 29

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri comunali nella discussione degli affari hanno il piu' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualita' personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilita' di chicchessia.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdigi ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

ART. 30

NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facolta', per particolari motivi, di parlare seduti.

Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 29, assoluta liberta' di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere iscritto a parlare.

I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art.34.

A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma seguente.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

ART.31 DISCIPLINA DEL PUBBLICO

Chi assiste alle sedute nella parte riservata al pubblico, non può portarvi armi o bastoni, deve rimanere a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Nessuna persona estranea può accedere, durante la seduta, nella parte dell'aula riservata al Consiglio, salvi i casi di cui agli articoli precedenti.

Il Presidente darà le necessarie istruzioni per il mantenimento dell'ordine nelle sedute consiliari da parte del pubblico, usando all'uopo poteri discrezionali conferiti dalle disposizioni di legge.

ART.32 SETTORE RISERVATO AL CONSIGLIO

Nessun estraneo può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere, durante le sedute, alla parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre al Segretario ed agli addetti ai servizi potrà, a seconda delle esigenze comunicate dal Presidente, essere ammessa la presenza di Funzionari comunali.

Una parte dell'aula è comunque riservata ai rappresentanti della stampa

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART.33 COMUNICAZIONI - ORDINE DEI LAVORI

Concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Municipale su fatti e circostanze di particolare rilievo.

In tale momento ogni Consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.

Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono in una durata non superiore ai dieci minuti per ogni trattato.

Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.

Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

Alle comunicazioni ed alla trattazione ed approvazione di ordini del giorno, che avviene subito dopo di esse, non può essere dedicata più di un'ora per ogni seduta.

Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno di cui al precedente articolo 19 che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.

L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente e di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

ART. 84

NORME PER LA DISCUSSIONE GENERALE

Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.

Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capo gruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di venti minuti e la seconda per non più di dieci e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di dieci minuti ciascuno.

I termini previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti, e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Commissione del capo gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'affare.

Ciascun Consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per gruppo, la prima volta per non più di dieci minuti e la seconda volta per non più di cinque.

Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di venti minuti ciascuno.

Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

ART. 85

GLI EMENDAMENTI

Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Presidente, prima che inizi la illustrazione di un argomento.

Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.

Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da quel momento non sono più consentiti interventi.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

ART. 56

QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.

La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.

Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata in scritto e da non meno di tre Consiglieri.

Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.

Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.

In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

ART. 57

FATTO PERSONALE

Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato o censurato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni diverse da quelle espresse.

Chi chiede la parola a questo titolo, deve indicare con esattezza in cosa consista il fatto personale e, in merito, decide il Presidente. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione per alzata di mano.

Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere ed i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente. Gli interventi di questi ultimi non possono durare più di cinque minuti; mentre il Consigliere che ha chiesto la parola per fatto personale può usufruire del limite massimo di quindici minuti.

Nel caso in cui il Consigliere sia accusato, nel corso di una seduta, di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente che il Consiglio nomini una Commissione composta da tre membri (di cui almeno uno di minoranza) la quale giudichi la fondatezza dell'accusa. Il Consiglio, con votazione a scrutinio segreto, nomina la Commissione.

ART. 58

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - DICHIARAZIONI DI VOTO

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenute la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur

essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento e' stato sufficientemente dibattuto.

Cio' puo' avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino espressamente di rinunciare.

Sulla proposta di chiusura della discussione che costituisce deroga alle norme generali di cui all'articolo 34 del regolamento, possono intervenire solo due Consiglieri, uno a favore ed uno contro, ciascuno per non piu' di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola puo' essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascuna gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o piu' Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione al voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione e' obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

* * * * *

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

ART. 33 DIRITTO DI PRESENTAZIONE

I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attivita' del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.

Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzione su fatti di particolare rilievo sono presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono dallo stesso sottoposti alla Commissione del Capo Gruppo, prima della discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.

Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere formulati per scritto e firmati dal proponente. Quando riguardano argomenti identici, connessi ed analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

Nessun Consigliere puo' presentare piu' di due interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

ART. 34 CONTENUTO DELLA INTERROGAZIONE

L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verita' di un fatto determinato.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il Quinto giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.

L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro i termini di cui al comma precedente. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Sindaco, e l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro dieci giorni da quello di presentazione.

ART. 41

CONTENUTO DELLA INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco e alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

ART. 42

DISCUSSIONE DELLE INTERROGAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, o nella parte conclusiva della seduta stessa.

Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.

→ Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.

Entro tale limite di tempo, nessun Consigliere potrà presentare interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.

→ Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.

Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal Presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore delegato per materia.

La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.

Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.

Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo.

Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta Consiliare.

Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi

fra loro vengono trattate contemporaneamente.

Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che e' a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni ed interpellanze il Sindaco, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Commissione dei capi gruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli affari che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini fissati dal terzo comma del presente articolo. Il maggior tempo cosi' fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.

Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o mozione gia' iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'affare e mozione cui si riferiscono.

Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza e l'interrogazione od interpellanza non viene iscritta all'o.d.g. del Consiglio.

Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa e' richiesta risposta scritta.

ART. 43

GLI ORDINI DEL GIORNO

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunita' per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.

Sono presentati, in scritto, almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.

Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre in scritto, all'inizio della seduta.

Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non piu' di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od Assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze emerse alla riunione della Commissione dei capi gruppo prevista dal precedente articolo 39 e non piu' di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti.

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per le comunicazioni, alle quali la stessa fa seguito secondo quanto fissato dal precedente articolo 33.

Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicita' da darsi agli ordini del giorno approvati.

Il Sindaco dispone in conformita' a dati decisioni.

ART. 44

LE MOZIONI

La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio Comunale.

Puo' contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.

La mozione puo' avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati

affari e puo' concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Municipale

La mozione deve essere presentata in scritto e puo' essere avanzata da ogni Consigliere.

Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, essa e' parificata alle proposte di iniziativa Consiliare.

Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sara' iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.

Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

La discussione delle mozioni e' regolata dalle norme di cui al capo "SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE" del presente titolo.

ART. 45 LE RISOLUZIONI

Il Sindaco la Giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.

Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

ART. 46 LA MOZIONE D'ORDINE

La mozione d'ordine e' il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

* * * * *

LE VOTAZIONI

ART. 47 FORME DI VOTAZIONE

L'espressione di voto e' normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.

Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Amministrazione esercita una facolta' discrezionale che importa l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.

Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.

La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

Non si puo' procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non puo' validamente aver luogo se durante la stessa i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

ART. 48
VOTAZIONE IN FORMA PALESE

Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.

Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbi o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.

I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

ART. 49
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "SI" e del "NO".

Il Segretario esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nella votazione per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 50
ORDINE DELLE VOTAZIONI

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- 1) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
- 2) la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
- 3) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi;
- 4) per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- 5) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve espressamente risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.

ART. 52

ESITO DELLE VOTAZIONI

Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge, nei quali si chiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula:

"Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

ART. 53

DIVIETO DI INTERVENTI DURANTE LE VOTAZIONI

Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

NORME GENERALI

ART. 54

COMPETENZE DELIBERATIVE DEL CONSIGLIO

Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente.

Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi e' discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.

Ogni proposta comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalita':

- a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi dissenzono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

ART. 51 VOTAZIONI SEGRETE

Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo schede. Nel caso di votazioni a mezzo di scheda, si procede come appresso:

- 1) le schede vengono distribuite ai presenti al momento della votazione e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
- 2) se si tratti di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto, si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo esuberante.

Quando la legge, gli statuti ed i regolamenti stabiliscono che, tra i nominativi, debba esservi una rappresentanza predeterminata delle minoranze, si fara' ricorso al criterio stabilito dall'art. 13 DPR 20.03.1967 n. 223, secondo il quale viene proclamato in sostituzione dell' (degli) ultimo (i) eletto (i) della maggioranza, l' (gli) esponente (i) della minoranza che ha (hanno) ottenuto il maggior numero dei voti, fermo restando il numero dei componenti la maggioranza.

Nel caso in cui le modalita' di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o piu' Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalita' proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Commissione dei Capi gruppo, la quale formula, a maggioranza, una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alle decisioni del Consiglio, senza discussione.

Quando per i nominativi da votare sussistano difficolta' di identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre al nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

Le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Municipale nell'ambito delle competenze appartenenti al Consiglio Comunale sono iscritte, per la ratifica, all'ordine del giorno della seduta consiliare indetta immediatamente dopo la loro adozione.

Il Consiglio delibera in merito ad esse nella seduta predetta od in quella immediatamente successiva.

La Giunta non può mai adottare deliberazioni d'urgenza per gli affari riservati dalla legge e dall'ordinamento alla competenza esclusiva del Consiglio.

I motivi d'urgenza debbono essere espressamente specificati nella deliberazione.

ART. 55

APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo conforme agli schemi proposti in votazione.

Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto dalla Giunta e che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.

Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella stesura definitiva, prima della votazione.

Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Comunale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.

ART. 56

REVOCA, MODIFICA, NULLITA'

Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.

Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.

Le deliberazioni del Consiglio che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.

Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, annullando l'atto non valido o sostituendolo con altro conforme alla legge.

ART. 57

REDAZIONE

Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dal Vice Segretario e da altri impiegati della Segreteria Comunale.

ART. 58 CONTENUTO

I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta Consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione e' avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Ove si sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, i relativi nastri vengono depositati agli atti con l'indicazione della seduta cui si riferiscono.

Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura in Consiglio.

Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.

Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.

Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma piu' concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

ART. 59 FIRMA DEI VERBALI

I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

La firma del Segretario Comunale attesta l'esattezza e l'autenticita' del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso nella successiva seduta del Consiglio.

La firma del Presidente e del Consigliere anziano completano la regolarita' del processo verbale.

DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE

ART. 60 DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE

Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima dell'adunanza in cui sara' sottoposto ad approvazione.

Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni.

Ultimata la lettura il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronuncii, il verbale s'intende approvato all'unanimità.

Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato od inserito a verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

Formulata una proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.

Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.

Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Comunale, da concedersi in base alle norme sul rilascio di copie.

* + * + * + * + * + * + * + *

Il presente Regolamento interno, delle sedute del Consiglio Comunale, sostituisce integralmente il precedente Regolamento approvato con atto consiliare n.155 del 9.05.86, ravvisato legittimo dal CPC nella seduta del 28.07.86 al n.33340/162885.

Il Segretario Comunale
(Uva dott.Michele)

Il Sindaco
(cav.p.a. Ermes Battilana)

REGOLAMENTO INTERNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PALMANOVA

Modifiche agli articoli 12, 13, 14 e 15.

**Approvate con Delibera di Consiglio
Comunale n. 155 del 06/06/1988**

REGOLAMENTO INTERNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SAPPROVATO CON ATTO CONSILIARE 345/29.11.1986 e ravvisate immune da vizi dal CPC il 2.03.1987 al n.11095/40313)

NUOVO TESTO IN SOSTITUZIONE DEGLI ARTT.12/13/14/15 APPROVATO CON ATTO CONSILIARE 155 DD 6.06.1988 cui viene allegato.

ART.12. -COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

In seno al Consiglio comunale sono costituite, oltre alla Commissione prevista al precedente art.11, N.4 Commissioni permanenti per l'esame di problemi inerenti:

=1) ASSISTENZA;

=2) SCUOLA;

=3) SPORT E TEMPI LIBERO;

=4) PROBLEMI AMBIENTALI.

=Commissioni "speciali" per l'esame e lo studio di particolari affari di competenza del Consiglio.

ART.13 = COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Ciascuna delle Commissioni permanenti è composta da n.5 membri, di cui 3 di maggioranza e 2 di minoranza, eletti dal Consiglio all'inizio della tornata amministrativa. Decadono nel momento in cui si modifica la maggioranza che li ha espressi.

Sono Organi delle Commissioni: il Presidente, il Vice-Presidente ed il segretario che sono eletti nell'ambito di ciascuna Commissione.

ART.14 = COMMISSIONI SPECIALI

Qualora se ne ravvisi la necessità, il Consiglio può deliberare la costituzione di Commissioni "speciali" per l'esame e lo studio di particolari affari di competenza del Consiglio.

I componenti, 3 di maggioranza e 2 di minoranza, vengono eletti dal Consiglio fra i consiglieri.

Possono inoltre essere eletti membri "esperti", o cittadini, il cui numero sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio comunale.

La deliberazione consiliare che costituisce una Commissione speciale deve contenere il termine entro il quale la Commissione deve riferire alla Giunta per il Consiglio.

ART.15 = ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le riunioni delle Commissioni sono convocate dal Presidente della commissione con avviso scritto, inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco degli oggetti da trattare.

Copia dell'avviso deve essere inviato, nello stesso termine, al sindaco ed all'assessore il cui referato abbia pertinenza con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della riunione.

Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto, semprechè non ne dispongano per altro titolo. Il Sindaco e gli assessori potranno farsi assistere nelle riunioni da personale dipendente dell'Amministrazione e da terzi, incaricati dall'Amministrazione di determinate prestazioni, nonchè potranno esibire atti di ufficio utili alla trattazione degli oggetti in discussione.

Le Commissioni, ove ritenuto necessario, possono convocare in udienze consoci-

(pag.2 allegato all'atto CC 155/6.06.88)

tive, per l'esame e lo studio di particolari questioni, persone estranee alle Commissioni =senza diritto di voto= in qualità di esperti o consulenti, il cui contributo sia ritenuto utili ai fini della Civica amministrazione.

Un consigliere può far parte di più Commissioni.

Perchè le riunioni siano valide è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che la compongono. Le relazioni, i pareri e le proposte emessi dalle Commissioni dovranno essere motivati e riportate il voto favorevole dei presenti.

Le relazioni, i pareri e le proposte sono rimessi, nei tempi fissati, all'Organo comunale che li ha richiesti; comunque le Commissioni sono tenute a relazionare al Consiglio ogni sei mesi.

In ogni caso tali relazioni, pareri e proposte sono sempre di natura consultiva e non possono in nessun caso vincolare il Consiglio comunale nelle sue definitive determinazioni.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Tutti i componenti delle Commissioni e chi partecipa alle loro riunioni è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Nello svolgimento delle sedute si osservano, per quanto applicabili, le norme che regolano il funzionamento del Consiglio comunale.



IL DELIBERATO DI CONSIGLIO N.155 del 6.06.1988
avente per oggetto: "Regolamento interno sedute del CC=
Integrazioni e modifiche artt.12/13/14/15 sulle Commis=
sioni"

E' STATO dichiarato

"IMMUNE DA VIZI" dal CPC di Udine in data 6.07.1988
al n.36901/64609

REGOLAMENTO INTERNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PALMANOVA

Modifiche agli articoli 11 e 12.

**Approvate con Delibera di Consiglio
Comunale n. 364 del 21/12/1989**

IL PRESIDENTE

Cede la parola al Consigliere OTTOMENI perchè illustri il contenuto dell'O.d.G.

OTTOMENI fa presente che le sue richieste si sostanziano in quanto segue:

- Presenza del Segretario Comunale o suo delegato durante le riunioni del capigruppo;
- Sistema di votazione a maggioranza relativa dei presenti;
- Convocazione della Commissione del capigruppo entro 30 gg;

Per Amendolagine il potere deliberativo decisionale compete al Consiglio Comunale e pertanto i voti espressi nelle riunioni delle commissioni non hanno valenza pro-capite;

Pre Muradore l'art. 15 del Regolamento stabilisce in modo consequenziale la potestà di voto da parte delle Commissioni;

Jesu ritiene che le commissioni hanno senso solo se il lavoro delle stesse viene portato al vaglio del Consiglio Comunale;

Per il Presidente il Regolamento attuale è esauriente;

Dopo di chè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fessa ai voti la proposta Ottomeni sostanziantesi in quanto segue:

- 1) Sistema di votazione a maggioranza relativa dei presenti;
- 2) Convocazione della Commissione del Capigruppo entro 30 gg;
- 3) Redazione dei verbali dei lavori delle Commissioni;

La stessa viene approvata con n.13 voti favorevoli, contrari n.1 ed astenuti n.2 (Torquati, Spizzamiglio)

CONSIDERA

- di approvare la proposta indicata in premessa da integrarsi con il vigente Regolamento delle sedute Consiliari.